

Il settimanale della
Segreteria Nazionale **SILP CGIL**



EDITORIALE DI DANIELE TISSONE

Uffici immigrazione, la battaglia del Silp Cgil

Dopo l'annunciata mobilitazione del sindacato confederale, alla quale il Silp Cgil ha portato il proprio sostegno, il Consiglio dei Ministri ha deciso nei giorni scorsi di stanziare risorse che permetteranno la continuità dei lavoratori somministrati fino a dicembre. Ora ovviamente si attendono provvedimenti concreti, ma intanto la mobilitazione annunciata per il 21 marzo è stata spostata. Il Silp Cgil era intervenuto con forza nei confronti del Dipartimento per segnalare le problematiche degli uffici immigrazione delle Questure, aggravate dalla guerra.

ANSA

Ucraina: Silp Cgil, questure in difficoltà, pratiche a rischio *Troppo carico lavoro per uffici immigrazione*

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "IL CARICO DI LAVORO DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE DELLE QUESTURE, GIÀ DA TEMPO IN SOFFERENZA, SI È AGGRAVATO CON L'ARRIVO DEI RIFUGIATI UCRAINI. ADESSO RISCHIAMO UN CLAMOROSO STOP DI TUTTE LE PRATICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE SE NON SARANNO PROROGATI I CONTRATTI IN SCADENZA DEI 1.400 LAVORATORI SOMMINISTRATI CHE OPERANO NEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE DELLE QUESTURE E DELLE PREFETTURE OLTRE ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI. PER QUESTO COME SILP CGIL SOSTENIAMO LA LORO PROTESTA DEL 21 MARZO IN PIAZZA A ROMA". È QUANTO AFFERMA DANIELE TISSONE, SEGRETARIO GENERALE DEL SINDACATO DI POLIZIA SILP CGIL. "IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - RICORDA TISSONE - DA ANNI VIVE UNA CRONICA CARENZA DI ORGANICO E L'ETÀ MEDIA ORMAI È DI 50 ANNI. NEI GIORNI SCORSI ABBIAMO INTERESSATO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGNALANDO L'AGGRAVARSI DI ALCUNE SITUAZIONI: A ROMA FILE ENORMI DI CITTADINI DEL BANGLADESH PER LE PRATICHE DI PROTEZIONE, IN SICILIA E SARDEGNA SITUAZIONE AL LIMITE PER VIA DEGLI SBARCHI DAL NORD AFRICA, IN UNA QUESTURA IMPORTANTE COME FERRARA L'ATTIVITÀ RISCHIA DI FERMARSI PERCHÉ CI SONO 16 LAVORATORI SOMMINISTRATI IN SCADENZA. UN QUADRO GIÀ PREOCCUPANTE - CONCLUDE IL SEGRETARIO GENERALE DEL SILP CGIL - CHE ORA FA I CONTI CON L'ARRIVO DEI RIFUGIATI UCRAINI. ABBIAMO CHIESTO AL VIMINALE RISORSE UMANE E STRUTTURALI IMMEDIATE E ADESSO SCENDIAMO AL FIANCO DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI PERCHÉ NON POSSIAMO PERMETTERCI ALTRE CARENZE NELLA GESTIONE DELLE NUMEROSE E GRAVOSE PRATICHE LEGATE ALL'IMMIGRAZIONE". (ANSA). NE 13.09

IL SEGRETARIO GENERALE

TAVOLO SUL DISAGIO, RIPARTONO I LAVORI



COMUNICATO

INCONTRO DEL TAVOLO PER LA
PREVENZIONE E LA GESTIONE DELLE CAUSE DI DISAGIO PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Nel pomeriggio di ieri, 22 marzo, il tavolo ha inaugurato la ripresa dei lavori dopo il lungo fermo determinato dagli eventi pandemici alla presenza del Capo della Polizia. Presenza attraverso la quale ha voluto ribadire il forte interesse al tema e il suo personale impegno a che le attività programmatiche già in itinere possano essere arricchite da nuovi strumenti atti alla prevenzione del fenomeno che già in questi soli primi mesi dell'anno annovera 4 tristi perdite.

L'introduzione normativa dell'articolo 48 bis ha subito, lungo il suo iter, uno stop da parte della ragioneria dello Stato e questo ci aveva determinati al sollecito più volte in questi due anni.

Il Prefetto Gambacurta, presente anch'egli all'incontro, ha riferito dell'invio di una nuova relazione illustrativa lo scorso 18 marzo alla ragioneria dello Stato, che dovrebbe finalmente risolvere lo stallo e portare ad un'iscrizione all'odg del Consiglio dei Ministri in tempi ragionevoli e compatibili con gli eventi di guerra che impegnano il Governo in questo momento.

Abbiamo recepito con interesse le informazioni inerenti lo strumento 'Insieme Possiamo' (help line virtuale attivata in epoca pandemica benché noi avessimo richiesto spazi di ascolto già dagli inizi del 2019) e lo stato dell'arte in merito alla stipula delle convenzioni per eventuali percorsi psicoterapici già in analisi dal 2020, ma abbiamo sottolineato con forza che quanto fin qui realizzato risulta essere ancora insufficiente per la realizzazione di un nuovo terreno culturale necessario e imprescindibile, sia per ciò che riguarda l'approccio da parte dell'amministrazione, sia per quanto attiene il pregiudizio del singolo, in merito al tema del disagio e della relazione di aiuto da un punto di vista psicologico.

Abbiamo chiesto un'azione concreta in termini di organizzazione che guardi ad un principio di uguaglianza sociale: equa distribuzione dei carichi di lavoro, rispetto dei diritti acquisiti degli operatori e delle operatrici della Polizia di Stato, rispetto delle norme contrattuali, formazione della classe dirigenziale, con l'obiettivo di salvaguardare il benessere in ambito lavorativo ed abbattere cause di disagio diffuse e ricorrenti su tutto il territorio, sottolineando come il tema del benessere organizzativo sia imprescindibile dal benessere individuale.

Il tavolo si riunirà nuovamente nei primi giorni dell'ultima settimana di aprile, ci siamo riservati per quella data di presentare una relazione sulle linee programmatiche da attuare al fine di una prevenzione ed un abbattimento reale di tutti i rischi che in ambito lavorativo favoriscono situazioni di disagio e malessere che a lungo andare potrebbero portare ad esiti tragici.

Roma, 23 marzo 2022

La Segreteria Nazionale

REPARTI MOBILI, ESITO DELL'INCONTRO COL DIRETTORE DELLE SPECIALITÀ



Federazione SILP CGIL - UIL Polizia
Segreteria Nazionale



REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO: ESITO INCONTRO CON IL DIRETTORE DELLE SPECIALITÀ DELLA POLIZIA DI STATO

Nel pomeriggio odierno si è avuto un confronto con il Dr. Mastromattei, Direttore delle Specialità, per lumeggiare alcune questioni generali che trasversalmente condizionano l'attività lavorativa e la sicurezza dei nostri colleghi dei Reparti Mobili.

Nel dettaglio è stato evidenziato:

- ✓ la necessità di dover monitorare l'aggiornamento professionale del personale demandato alla responsabilità e alla gestione dei dispositivi di Ordine Pubblico (funzionari). A tal proposito è stata evidenziata che, anche a causa di un percorso di riqualificazione dei ruoli non adeguatamente supportato da una formazione strutturata, molti dispositivi di O.P. sono stati condizionati da scelte operative che hanno messo a rischio l'incolumità dei colleghi e che, solo grazie alla esperienza di quest'ultimi, non si sono create ulteriori conseguenze;
- ✓ la necessità di garantire l'aggiornamento professionale ai colleghi dei Reparti Mobili. Nel merito si è sottolineata la circostanza che vede alcuni Reparti Mobili non avviare il personale all'aggiornamento professionale sia per una logica di copertura dell'esponentiale crescita dei servizi (non solo di O.P.) demandati ai Reparti sia per una visione "feudale" che alcuni comandanti hanno attuato nella gestione del personale dipendente che può mettere a rischio la riuscita di delicati servizi di O.P. laddove una parte del contingente potrebbe conoscere nuove procedure di intervento a differenza del restante personale che non ha effettuato tale aggiornamento/formazione.
- ✓ la necessità di monitorare l'efficienza e la consistenza del materiale in uso ai Reparti con particolare riguardo alla criticità riscontrata sui sfollagente di diversi Reparti.
- ✓ la necessità di far permanere vigenti i contenuti della circolare ministeriale con cui si sono date linee di intervento per la pianificazione delle stanze da dover assegnare al personale aggregato anche dopo la fine della fase emergenziale della pandemia stabilita dal governo a decorrere dal 31 marzo p.v.

Il Dr. Mastromattei, condividendo le questioni da noi poste ha tenuto a rappresentare:

- ✓ che il prossimo 1 aprile si avrà la prima riunione del Tavolo Tecnico sulle criticità dei Reparti Mobili voluto dal Capo della Polizia
- ✓ la condivisione della problematica riferita all'aggiornamento professionale dei funzionari preposti alla conduzione dei dispositivi di O.P. e che, a tal proposito, sono state date specifiche linee di sensibilizzazione ai Questori per provvedere a tale incombenza e di valutare attentamente l'impiego del personale più idoneo. Preso atto della disponibilità è stato da noi ulteriormente chiesto, rappresentando che sarà ribadito il 1 aprile p.v., di valutare la stesura di una circolare ad hoc con cui si dettino linee perentorie ai Questori su una tematica così delicata.
- ✓ di aver ripristinato in questi giorni, essendo superata la fase più intensa della diffusione pandemica, il monitoraggio centralizzato dell'aggiornamento professionale del personale dei Reparti. Tale monitoraggio ha già attivato degli "allert" che hanno indotto la Direzione a sollecitare i Comandati dei Reparti interessati ad inviare il personale all'aggiornamento.
- ✓ di aver concordato con la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici un canale diretto di approvvigionamento del materiale da acquistare in sostituzione di quello oramai inutilizzabile e pericoloso, con particolare riguardo alla questione sfollagente.
- ✓ di aver avuto rassicurazioni che la circolare ministeriale che regola la gestione delle stanze singole per il personale aggregato continuerà ad essere vigente anche dopo la fine della fase emergenziale decretata dal governo.

Il prosieguo più dettagliato del confronto avrà dei punti di ulteriormente approfondimento nel corso del Tavolo Tecnico previsto per il prossimo 1 aprile.

Roma, 23 marzo 2022

La Segreteria Nazionale

COVID-19, GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 333-A/ numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: COVID-19. Chiarimenti.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Come noto, l'emergenza epidemiologica in atto ha determinato costanti innovazioni nella concreta gestione del Personale della Polizia di Stato, anche in conseguenza dell'introduzione di nuovi istituti giuridici.

In ordine a questi ultimi, sono pervenuti a questa Direzione centrale quesiti concernenti le relative modalità applicative, ai quali si intende fornire riscontro con la presente.

1. RAPPORTI TRA GLI ISTITUTI DEL CONGEDO STRAORDINARIO, DELL'ASPETTATIVA E DEL CONGEDO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 87, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

Nel caso in cui il dipendente sia già assente dal servizio a titolo di congedo straordinario per malattia, al verificarsi dei presupposti che danno luogo all'applicazione dell'art. 87, comma 7, del citato d.l. n. 18 del 2020, tale ultimo titolo di assenza, costituendo una speciale categoria di congedo straordinario, peraltro recante un regime più favorevole, in virtù del principio generale di "specialità" prevale su quello del congedo straordinario per infermità.

Diversamente, nel caso in cui il dipendente sia già assente dal servizio a titolo di aspettativa per infermità, il sopraggiungere, *medio tempore*, dei presupposti previsti per l'applicazione del citato art. 87, comma 7, non altera, comunque, lo *status* del dipendente già posto in aspettativa.

Infatti, l'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, prevede, tra l'altro, che *"l'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta"*.

2. CONGEDO SPECIALE PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI.

L'art. 9 del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto un "congedo parentale speciale" per assistere i figli minori in specifiche circostanze legate all'emergenza pandemica, in parte riproducendo la disciplina già esistente e prevista, da ultimo, dall'art. 2 del decreto - legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

Nello specifico, i lavoratori dipendenti che siano genitori di figli conviventi minori di 14 anni possono, in modo alternativo fra loro, astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, della durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio oppure della quarantena dello stesso per contatti stretti, ovunque avvenuti, con soggetti positivi, percependo un'indennità pari al 50% della retribuzione. Tale indennità è calcolata secondo le disposizioni dell'art. 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e i periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa.

La medesima disposizione si applica ai genitori di figli con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, sia nei casi di sospensione dell'attività didattica, malattia da COVID-19 oppure quarantena per contatto stretto sia in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Per il Personale della Polizia di Stato è possibile fruire del citato congedo indennizzato al 50% solo in forma giornaliera, essendo esclusa la possibilità di fruirne in modalità oraria dall'art. 32, comma 1-ter, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Inoltre, coloro che dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 e fino all'entrata in vigore della norma (pubblicata in G.U. il 21 ottobre 2021) abbiano usufruito di giorni di congedo parentale ex artt. 32 e 33 d.lgs. n. 151/2001 per i periodi di sospensione dell'attività didattica dei figli conviventi minori di anni 14 oppure per la durata della malattia da COVID-19 o della quarantena dei medesimi, possono chiederne la conversione nell'illustrato speciale congedo indennizzato al 50%.

Se il figlio convivente ha, invece, un'età compresa tra i 14 e i 16 anni, il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, senza retribuzione né indennità né contribuzione figurativa.

La norma, che a differenza delle disposizioni precedenti non contempla più la possibilità di adibire a lavoro agile il genitore di minori che si trovino nelle suddette condizioni, prevede, inoltre, che questo congedo non può essere fruito qualora l'altro genitore ne stia già godendo, oppure non svolga alcuna attività lavorativa, oppure sia sospeso dal lavoro, salvo che con riferimento a figli avuti da altri soggetti che non siano nelle suddette posizioni.

Le disposizioni di cui all'art. 9 d.l. n. 146/2021 sono valide fino al **31 marzo 2022**.

Stante quanto sopra esposto, nei casi in cui il figlio minore sia contatto stretto di un soggetto con positività confermata, il dipendente, mero "contatto indiretto" per il quale non sono previsti provvedimenti di tipo medico, potrà fruire del congedo ex art. 9 d.l. n. 146/2021.

In subordine, in armonia con i principi espressi in precedenti circolari¹, è affidata alla sensibilità del dirigente dell'ufficio la valutazione dei presupposti per l'eventuale applicazione del congedo straordinario per gravi motivi in alternativa allo speciale congedo "parentale"

¹ Circolare del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 4968 del 3 aprile 2020 e circolare di questa Direzione centrale n. 4395 del 25 marzo 2021.

previsto dalla normativa emergenziale, in relazione alla peculiare situazione che sarà rappresentata dall'interessato, trattandosi di istituti volti a disciplinare situazioni diverse.

3. POSIZIONE GIURIDICA DEI DIPENDENTI CHE RISULTANO POSITIVI O CHE RISULTANO ESSERE "CONTATTO STRETTO" DI CASI POSITIVI.

Come è noto, le previsioni sulla quarantena dei contatti stretti dei soggetti positivi al virus SARS-CoV-2 e sull'isolamento dei soggetti positivi hanno recentemente subito sostanziali modifiche.²

In particolare, per i dipendenti che rientrano nelle casistiche indicate nella tabella 1 della circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A - 311 del 7 gennaio 2022, riguardante i dipendenti con positività confermata al SARS-CoV-2, trova applicazione l'art. 87, comma 7, d.l. n. 18/2020.

Con riferimento, invece, ai dipendenti che risultino "contatto stretto" di soggetti con positività al SARS-CoV-2, è possibile enucleare due casistiche in ragione dello stato vaccinale del dipendente asintomatico, richiamate nella circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A n. 2814 del 9 febbraio 2022: la prima prevede che il dipendente sia posto in quarantena per un periodo di 5 giorni e la seconda, invece, prevede che il dipendente rispetti un periodo di auto - sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.

Nel primo caso, pertanto, trova applicazione il citato art. 87, comma 7, mentre, nel secondo caso, il dipendente può svolgere attività lavorativa e circolare liberamente, rispettando le prescrizioni imposte dall'auto - sorveglianza.

4. DIPENDENTE SOSPESO PER INADEMPIMENTO ALL'OBLIGO VACCINALE E POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Con riferimento alla specifica ipotesi di sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4-ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è da ritenersi legittimo consentire al dipendente sospeso in ragione della summenzionata disposizione normativa di svolgere un'attività lavorativa che gli garantisca un decoroso sostentamento per se stesso e per la sua famiglia, non potendo una misura come quella della citata sospensione, posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, pregiudicare interessi altrettanto primari, quali, primi tra tutti, il "bene vita" e la dignità umana.

Tuttavia, si precisa che, seppure la sospensione *de qua* implichi una transitoria interdizione dal "diritto di svolgere l'attività lavorativa", e dunque una temporanea interruzione del rapporto di servizio, permane in ogni caso il rapporto di impiego, significando che qualsiasi attività lavorativa svolta dal dipendente sospeso sarà, naturalmente, soggetta al rispetto della normativa vigente e dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza in relazione alle valutazioni da effettuarsi in concreto con riferimento ai profili di assenza di documento per il prestigio e il decoro dell'Amministrazione.

5. OBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E LORO SUCCESSIVA REVOCA.

Si rammenta che, ai sensi della circolare esplicativa del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 333-A/21554 del 10 dicembre 2021, i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, emessi nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato inadempienti all'obbligo vaccinale, devono essere trasmessi, con indicazione della data di avvenuta notifica, al competente Ufficio amministrativo-contabile, secondo le scadenze consuete, nonché al Servizio di questa Direzione centrale competente in base alla qualifica ricoperta dal dipendente, affinché tale sospensione possa produrre gli effetti giuridici previsti dalla legge.

Allo stesso modo, dovranno essere trasmessi anche i successivi provvedimenti di revoca delle sospensioni già irrogate, non appena si sia verificata la relativa causa; la revoca deve essere adottata dallo stesso organo che ha emesso il provvedimento di sospensione.

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. nel garantire l'osservanza delle illustrate disposizioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
Scandone

² Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, esplicitato nelle circolari della Direzione centrale di sanità n. 850/A.P1-23690 del 31 dicembre 2021 e n. 850/A - 311 del 7 gennaio 2022; decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 4 febbraio 2022, esplicitate nella circolare della Direzione centrale di sanità n. 850/A n. 2814 del 9 febbraio 2022.

ARRETRATI E UNA TANTUM CON IMPORTI LORDI IN EURO

QUALIFICA	ARRETRATI STIPENDIO dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021	ARRETRATI INDENNITÀ PENSIONABILE dall'1 febbraio 2021 al 31 dicembre 2021	UNA TANTUM	TOTALE
Commissario Capo	831,61	775,08	376,46	1983,15
Commissario	817,70	767,04	376,46	1961,20
Vice Commissario	755,56	736,92	376,46	1864,94
Sostituto Commissario Coordinatore	817,70	758,76	376,46	1952,92
Sostituto Commissario	792,87	758,76	376,46	1928,09
Ispettore Superiore (8 anni nella qualifica)	773,50	750,00	376,46	1899,96
Ispettore Superiore	759,59	750,00	376,46	1886,05
Ispettore Capo	737,49	717,84	376,46	1831,79
Ispettore	723,84	695,52	376,46	1795,82
Vice Ispettore	689,26	673,68	376,46	1739,40
Sovrintendente Capo Coordinatore	723,84	692,28	376,46	1792,58
Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica)	694,72	692,28	376,46	1763,46
Sovrintendente Capo	686,53	692,28	376,46	1755,27
Sovrintendente	671,19	653,28	376,46	1700,93
Vice Sovrintendente	645,06	650,28	376,46	1671,80
Assistente Capo Coordinatore	671,19	591,84	376,46	1639,49
Assistente Capo (5 anni nella qualifica)	646,36	591,84	376,46	1614,66
Assistente Capo	643,63	591,84	376,46	1611,93
Assistente	618,80	541,56	376,46	1536,82
Agente Scelto	599,43	503,04	376,46	1478,93
Agente	581,49	474,73	376,46	1432,67

La tabella riporta gli importi lordi in euro spettanti al personale non dirigente della Polizia di Stato relativi agli arretrati dello stipendio dell'anno 2021 - a cui va detratto quanto già percepito mensilmente come indennità di vacanza contrattuale - e dell'indennità pensionabile da febbraio a dicembre 2021. Per gli anni 2019 e 2020 gli arretrati dello stipendio sono pari a qualche decina di euro, attesa l'esiguità dello stanziamento, che è stato quasi interamente assorbito dall'indennità di vacanza contrattuale di cui già si è beneficiato. L'elemento retributivo "una tantum" è corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando la misura su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Sindacato Italiano Lavoratori Polizia | silpcgil.it | segreteria nazionale@silp.cgil.it

iPol - Allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: **Massimo Montebove**

Editor: **Salvatore Borzacchiello**

Aut. Trib. Roma n. 165 - 4 agosto 2016

Segreteria Nazionale SILP CGIL

Via Palestro 78
00185 Roma
Tel 06.4927111



**SCOPRI LE CONVENZIONI
CGIL E SILP CGIL SUL SITO
silpcgil.it**

